

LO STATUTO GIURIDICO DELLE COMUNITÀ EBRAICHE NELL'ETÀ DEL PRINCIPATO*

Francesco Lucrezi
(Un. di Salerno)

Indice

- 1.- La personalità giuridica;
- 2.- *Suis legibus uti*;
- 3.- Fino al 70;
- 4.- Dopo il 70;
- 5.- La giurisdizione separata;
- 6.- La “split diaspora”;
- 7.- *Ius singulare*.

1.- La personalità giuridica

Per analizzare, a grandi linee, la questione della natura giuridica delle cd. “Comunità ebraiche” nel principato romano, occorre, innanzitutto, chiarire cosa si voglia intendere con questa espressione. Nell’età contemporanea, generalmente, ci si riferisce, con tale locuzione, a un gruppo, più o meno grande, di ebrei che viva nella diaspora, e che si costituisca, spontaneamente o meno, in un’associazione, fornita di personalità giuridica, volta a offrire alcuni servizi comuni e a rappresentarne e tutelarne le esigenze nei confronti delle pubbliche autorità.

Al di là dell’osservanza religiosa dei singoli membri, l’elemento del culto rappresenta sempre un elemento essenziale per la sua esistenza. Se gli ebrei possono oggi essere atei o diversamente credenti, non è dato di conoscere Comunità ebraiche prive di una sinagoga o di un rabbino (indipendentemente dal tipo di rito professato: ortodosso, conservatore, progressista, riformato o altro ancora).

Caratteristica fondamentale delle Comunità ebraiche, al giorno d’oggi, è quella della personalità giuridica. Una Comunità ha i suoi legali rappresentanti, può essere proprietaria di immobili, può ricevere lasciti ereditari e può disporre dei propri beni, nelle forme e nei limiti stabiliti dagli appositi statuti e regolamenti. Laddove non ci sia la soggettività giuridica, anche laddove vi siano dei raggruppamenti di ebrei che usino riunirsi o frequentarsi, in qualche forma di vita associativa, non si può parlare di una vera Comunità.

La Legge Rattazzi, promulgata nel Regno di Sardegna il 4/7/1857, per esempio, considerava le Comunità israelitiche (dette Università) delle “corporazioni pubbliche necessarie”, atte a raccogliere coattivamente tutti i cittadini ebrei residenti¹. A Napoli – da dove, com’è noto, tutti gli ebrei furono espulsi nel 1510, diciotto anni dopo l’espulsione dalla Spagna², e dove poterono tornare,

¹ Cfr. F. Lucrezi, *Ebrei a Napoli*, in Id., *Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, identità*, Livorno 2009, 23.

² Cfr. F. Lucrezi, *Cinque secoli dopo. L’espulsione, il ritorno, la revoca*, in G. Lacerenza (cur.), *1510-2010: Cinquecentenario dell’espulsione degli ebrei dall’Italia meridionale*, Napoli 2013; Id., *Una città, una comunità. La Comunità Ebraica di Napoli dal dopoguerra a oggi*, in G. Lacerenza (cur.), *La Comunità Ebraica di Napoli (1864-2014). Centocinquant’anni di storia*, Napoli 2015, 129ss.

ufficialmente, solo dopo l'unità d'Italia -, invece, l'Università israelitica sorse, nel 1864, come associazione privata e volontaria, basata sulla libera adesione dei membri. Tale carattere fu conservato anche dopo il suo riconoscimento in Ente Morale, il 28 ottobre 1900, fino all'emanazione del Regio Decreto Falco del 30/10/1930, del regolamento attuativo del 1971/1931 e del R.D. del 24/9/1931, che riconobbe, in tutta Italia, 23 Comunità, determinandone le circoscrizioni. In forza di tale normativa, che si collocava nel quadro della generale legge del 24/6/1929 sui culti ammessi nel Regno) tutte le Università furono trasformate in corporazioni obbligatorie, a cui erano automaticamente chiamati ad appartenere tutti i cittadini italiani ritenuti ebrei ai sensi della legge mosaica, ossia o di madre ebrea o convertitisi all'ebraismo³.

Questa normativa è stata però modificata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 13/7/1984, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'appartenenza obbligatoria, imponendo una adesione su base volontaria. Tale principio è stato raccolto dall'intesa tra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, firmata il 27/2/1987 e poi recepita nella legge 101 dell'8/3/1989, che ha tradotto sul piano normativo il criterio volontaristico prescritto dalla Consulta⁴. È quindi divenuto alquanto frequente – in ragione della volontarietà dell'adesione - il caso di ebrei che – in Italia o altrove – preferiscano non aderire ad alcuna Comunità Ebraica, senza che ciò incida sulla loro identità ebraica. Ma le Comunità – attualmente, in Italia, nel numero di 21 -, per essere effettivamente tali, devono essere riconosciute dall'UCEI, e devono avere personalità giuridica.

2.- *Suis legibus uti*

Nel mondo antico la situazione era molto più fluida, eterogenea ed ambigua, dal momento che gli ebrei erano riuniti in diversi agglomerati: insediamenti, villaggi, quartieri di grandi e piccole città. Era anche possibile che a questi raggruppamenti fosse riconosciuta una forma di personalità giuridica (per come essa si poteva intendere nel mondo antico⁵), per esempio, ammettendo che fossero titolari di proprietà immobiliari, o potessero ricevere lasciti ereditari⁶. A volte erano assimilati ai *collegia*, da cui mutuavano le potenzialità giuridiche⁷, ma le fonti offrono, al riguardo, segnali discordanti. Per esempio, un rescritto di Caracalla del 213 (C.I. 1.9.1) non permette alla *Universitas Iudaeorum* di Antiochia di ricevere un lascito ereditario da parte di una certa Cornelia Salvia⁸.

La questione se le *Universitates* (che erano chiamate anche in molti altri modi) fossero dotate di una vera e propria soggettività di diritto, nelle forme di una astratta "personalità giuridica", o se la titolarità dei diritti fosse attribuita in pratica solo ai loro singoli rappresentanti o responsabili, resta controversa (così come il problema dell'antica proprietà ecclesiastica⁹), ed è stata ampiamente trattata da studiosi quali (tra gli altri) i grandi Jean Juster¹⁰ e Alfredo Mordechai Rabello¹¹, ma penso che sia impossibile dare una risposta univoca, valevole per tutte le diverse località dell'impero. È difficile stabilire chi

³ Lucrezi, *Ebrei* cit. 23

⁴ Lucrezi, *Ebrei* cit. 46ss.

⁵ Cfr., per tutti, R. Orestano, *Il problema delle "persone giuridiche" in diritto romano*, Torino 1968.

⁶ A.M. Rabello, *La situazione giuridica degli ebrei nell'impero romano*, ora in Id., *Ebraismo e diritto. Scritti di diritto ebraico e sulla condizione degli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da F. Lucrezi*, tomo I, Soveria Mannelli 2010, tomo I, 353ss.

⁷ Rabello, *La situazione* cit.

⁸ Rabello, *La situazione* cit.

⁹ Cfr., da ultimo, D. Annunziata, *"Opulentia ecclesiae". Alle origini della proprietà ecclesiastica*, Napoli 2016.

¹⁰ J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire Romain*, Paris 1912, 2 voll.

¹¹ Rabello, *La situazione* cit.

fossero considerati i soggetti proprietari di beni di uso comune, quali le vasche di abluzione rituale (*mikvòt*), le sale di giudizio (*batèi din*) e di preghiera (*batèi knèsset*), spesso semplici vasche o stanze in case private.

Quel che si può dire, è che generalmente le autorità romane, in linea con la consueta politica pragmatica, elastica e tollerante, permisero agli ebrei di *suis legibus uti*, di continuare a rispettare i *pàtrioi nòmoi* (“è bene che i Giudei, in tutto il mondo a noi sottoposto, custodiscano gli usi dei loro padri, senza alcuna opposizione”, recita un editto di Claudio, rivolto alla Comunità di Alessandria, tramandato da Flavio Giuseppe¹²). È bene avere presente che, se gli ebrei erano spesso oggetto di forme di sospetto, scherno disprezzo da parte delle altre popolazioni (come attestato da diverse espressioni di autori pagani, quali Cicerone, Tacito, Marziale, Quintiliano, Ovidio, Catullo, Persio, Plinio il Vecchio, Orazio e altri¹³), per via delle loro singolari usanze (la circoncisione, l'alimentazione ecc.), non è lecito parlare, nell'età pagana di una forma di vero e proprio “antisemitismo”¹⁴, fenomeno che ha una radice essenzialmente teologica e che si espande con l'avanzata del pensiero cristiano, in forza dell'ambiguo e controverso rapporto di conflittualità tra la Chiesa, e il nuovo popolo di Dio, e quella che San Paolo chiamò la loro “santa radice”¹⁵.

Prima del cristianesimo, romani e greci non amavano certo gli ebrei, ma ciò rientrava nel generale sentimento di superiorità verso gli stranieri: non si può certo dire che gli africani, i traci, i germani, i celti fossero amati. D'altronde, il netto, radicale cambiamento dell'atteggiamento dell'impero romano verso gli ebrei, dopo la svolta di Costantino, è reso immediatamente evidente dalla subitanea nascita, subito dopo la presa di potere di Costantino, di una ricca, ossessiva legislazione *De Iudaeis*, che, se pur segnata da ampi margini di ambiguità, ha in una preconcepita ostilità di fondo il suo tratto decisamente dominante¹⁶. In età pagana, inoltre, non era vietato il proselitismo ebraico (che diventerà severamente proibito in epoca cristiana), che risulta essere stato anche abbastanza diffuso negli ambienti ellenistici, in particolare ad Alessandria, in Grecia e in Asia Minore. Molti degli ebrei che Paolo di Tarso incontrerà ad Efeso, Corinto, a Tessalonica e altrove sembrano essere stati dei convertiti¹⁷.

Naturalmente, se potevano rispettare le proprie usanze, gli ebrei dovevano anche ubbidire alle leggi di Roma. Essi erano quindi sempre soggetti a una doppia obbedienza: alla legge mosaica e a quella della nazione ospitante, secondo un principio di fondo che ha contrassegnato sempre la vita degli ebrei della diaspora, in tutti luoghi e tutti i tempi, sintetizzato nella frase *dinà demalchutà dinà*, “la

¹² *Ant.* XIX. 290, 304-305.

¹³ F. Lucrezi, rec. di H. Herholt, *Antisemitismus in der Antike*, in *Index* 41 (2013), 507ss.

¹⁴ Lucrezi, rec. di Herolt cit.

¹⁵ Paul., *Rom.* 11.16-18. Cfr. F. Lucrezi, *I cristiani di fronte allo stato di Israele*, in M. e N. ben Horin, J. Des Rochettes, B. Di Porto. S. Levi Della Torre, F. Lucrezi, *La terra di Israele ci interpella*, Camaldoli (Ar.) 1992, 170ss., Id., *La Chiesa cattolica di fronte alla Shoah*, in V.R. Greco (cur.), 1938-1945. *L'industria di Caino*, Salerno 2014, 29ss.

¹⁶ F. Lucrezi, *CTh. 16.9.2: diritto romano cristiano e antisemitismo*, in *Labeo* 40 (1994) 125ss. (ripubbl., con modifiche e altro titolo, in Id., *Messianismo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze 1996; Id., *La legislazione “De Iudaeis” di Teodosio I*, in *Koinonia* 34 (2010) 69ss.; Id., *Roma e gli ebrei nel Tardo Antico*, in *S.D.H.I.* 80 (2014) 726ss.; M.T. Amabile, “*Nefaria secta*” I, Napoli 2018, II, Torino 2021, III, Torino 2022, IV, Torino 2026 (in corso di pubblicazione).

¹⁷ Cfr. F. Lucrezi, *La ‘havdalà’ delle lingue*, in R. Laurendi e C. Pavese (curr.), *Scritti in onore di Mariagrazia Bianchini*, Torino 2023, e in F. Lucrezi, *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’ X*, Torino 2022, 63ss., ora in Id. *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla ‘Collatio’ I-X, Note sulla ‘Collatio’ I-IV, I-II*, Torino 2024, cit.

legge dello Stato è legge”¹⁸, che vuol dire che bisogna rispettare, oltre alle leggi mosaiche, quelle del Paese dove di vive.

Entrambe le normative erano (e sono ancora) inderogabili, senza un vincolo di gerarchia, cosicché spesso i flussi migratori erano determinati proprio dalla impossibilità o difficoltà di conciliare entrambe le osservanze. Era sufficiente, per la nazione o la città ospitante, emanare qualche provvedimento che non consentisse agli ebrei di rispettare le regole della *halachah* (“strada, via”, consistente nell’osservanza delle leggi mosaiche [*mitzvòt*] contenute nella Torah, così come interpretate dalla giurisprudenza rabbinica¹⁹), per esempio impedendo di rispettare il riposo dello *shabbàt*, per obbligare la popolazione ebraica a emigrare, senza neanche bisogno di un decreto di espulsione. Un ebreo osservante ha il dovere di essere anche un cittadino leale e rispettoso delle leggi locali, non può violare la *halachah* per ubbidire alle leggi dello Stato, ma non può fare neanche il contrario.

3.- Fino al 70

È importante ricordare che la diaspora era molto diffusa e radicata già prima del 70 d.C., data della caduta del Secondo Tempio ad opera dell’esercito romano. Una cospicua presenza ebraica è attestata, in particolare, a Baia, Pompei²⁰, in Persia, in Etiopia, e soprattutto a Roma (dove molti schiavi ebrei, fatti prigionieri dai romani durante la guerra del 66-70, tradotti in schiavitù, furono affrancati dai loro correligionari²¹), a Babilonia (da dove molti israeliti, com’è noto, non vollero fare ritorno in patria, dove è ambientata la commovente storia narrata nel libro di Daniele, scritto verso il 100 a.C.²², e dove poi sarebbe stato redatto il grande Talmud Babilonese), in Persia (dove è ambientata la nota storia di Ester²³), ad Alessandria (dove era radicata una fiorente comunità ellenizzata, rivale e contrapposta a quella di Gerusalemme, il cui esponente più noto è Filone²⁴).

¹⁸ F. Lucrezi, *Legge e limite nell'ebraismo*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel, Fundamina editio specialis*, 20/2 (2014) I. 554ss., nonché in *Iura & Legal Systems* 3 (2015) B 103ss., in F. Lucrezi, M. Marazzi, V. Saldutti, C. Simonetti, *Legge e limite nei diritti antichi* cit. 5ss. e in F. Lucrezi, *613. Appunti di diritto ebraico* I, Torino 2015, 27ss., Id., *Dinà demalchutà dinà*, in *AOM-AME* 3/1 (2026).

¹⁹ F. Lucrezi, *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla ‘Collatio’ I-X, Note sulla ‘Collatio’ I-IV, I-II*, Torino 2024, *passim*; Id., *613. Appunti di diritto ebraico*, I, Torino 2016; 7. *Appunti di diritto ebraico*, II, Torino 2020, Lucrezi, Amabile, 5. *Appunti di diritto ebraico* III, Torino 2024, *passim*.

²⁰ F. Lucrezi, rec. di G. Lacerenza, *Gli ebrei nell'Italia antica*, in *AOM-AME* 2/2 (2025).

²¹ F. Lucrezi, rec. di S. Rocca, *In the Shadow of the Caesars. Jewish Life in Roman Italy*, in *AOM-AME* 1/1 (2024) 1-17, ora in Id., *Quel che ha detto Mosè* cit.

²² F. Lucrezi, *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’ II*, Torino 2004, ora in Id., *Quel che ha detto Mosè* cit.; Id., *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici* (con F. Botta e G. Rizzelli), III ed. Lecce 2016; *Violenza sessuale e testimonianza in diritto biblico: gli episodi di Giuseppe e Daniele*, in C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, 1ss. e in *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, Napoli 2007, III, 1497ss.

²³ Cfr. F. Lucrezi, *Ester e la regina di Saba contro Teodora? Riflessioni sul Targum Shenì del libro di Ester*, in *AOM-AME* 2/2 (2025) e in corso di pubblicazione su *Atti Acc. Rom. Cost.* XXVI (2026); *Ester e Amàn da Teodosio a Dante*, in *AOM-AME* II/1 (2025), e di prossima pubblicazione negli *Scritti in onore di Loris Lonardo*.

²⁴ F. Lucrezi, *La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’ III*, Torino 2005, ora in Id., *Quel che ha detto Mosè* cit., Id., *La havdalà* cit., Id., *Sul diritto ereditario nella diaspora occidentale tra quarto e quinto secolo*, in *Diritto romano attuale* 11 (giugno 2004) 65ss.

Le condizioni giuridiche degli ebrei che vivevano in tali località erano diverse, e spesso di non facile ricostruzione, così come molto differenziata continua ad essere nei secoli successivi²⁵.

Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e l'espansione dell'Islam, poi, la presenza ebraica si irradierà, com'è noto, in quasi tutte le regioni del mondo, dal Nordafrica alla Spagna, dalla penisola britannica alla Polonia, alla valle del Reno, alla Transilvania, alla Russia, fino alle Americhe, il Sudafrica, l'Asia, l'Oceania.

Se, però, il popolo ebraico ha sempre vissuto (almeno fin dal VI secolo a.C.) anche fuori dai confini della Terra d'Israele, non c'è dubbio che la distruzione del Tempio e la perdita della sovranità nazionale in Giudea, nel 70 d.C., segna uno spartiacque²⁶. Una cesura resa definitiva dall'inevitabile esito infausto della nuova insurrezione di Bar Kochba, del 133-135, che portò i Romani a cancellare la provincia di *Iudaea* – fino ad allora formalmente parte di quella di Syria – creando la nuova provincia di *Syria-Palaestina* (parola, “Palestina”, che compare ora per la prima volta nella storia e nella geografia²⁷).

Fino al 70 d.C., infatti, tutti gli ebrei del mondo, anche quelli che non erano nati in Giudea, né vi avevano mai dimorato, erano denominato *Iudaei* in quanto considerati appartenenti alla *natio Iudaica*, che aveva proprio nella terra di *Iudaea* il suo epicentro politico, religioso e culturale.

Dopo il 70 d.C. l'esilio e l'erranza diventano le condizioni definitive della vita ebraica, la Torah diventa la “patria ambulante” del popolo disperso, e l'identità ebraica si consolida e si trasmette come “ortoprassia”, fedeltà all'osservanza dei precetti mosaici²⁸. Ma spesso le fonti continuano a fare riferimento alle comunità ebraiche come parti di una particolare e specifica *natio*, una “nazione ebraica”, incorporata ma distinta dalla più grande nazione ospitante. Se la *Iudaea* non esiste più come entità politica, i suoi “cittadini” continuano conservare con essa – e soprattutto con il suo “cuore pulsante”, Gerusalemme – un legame indissolubile. Tutte le sinagoghe del mondo (*batèi haKnesset*, “case dell'assemblea”) avranno sempre il loro altare (*Aròn haKodesh*) rivolto verso la città santa.

D'altra parte, si può anche parlare di “Comunità ebraiche” completamente o parzialmente separate dal resto del popolo, sottratte al controllo delle istituzioni e dotate di totale o parziale autonomia, anche in Èrez Israel, prima della caduta del Secondo Tempio. Un esempio tipico è quello degli abitanti di Qumran, insediati nei pressi del Mar Morto, identificati da Flavio Giuseppe con la setta degli Esseni, che conducevano una vita di stretto rigore religioso, del tutto staccati dalle autorità del Sinedrio, le cui tradizioni culturali sono emerse grazie alla scoperta, nel 1948, dei famosi rotoli di Qumran. E ancora oggi, nello stesso Stato d'Israele, dopo la riacquistata indipendenza nazionale, esistono diversi agglomerati ebraici segnati da ampi margini di autonomia nei confronti dello Stato centrale, segnati tanto da grande tradizionalismo religioso (come gli abitanti del quartiere ortodosso di *Meà Shearim*, appena fuori dalle mura di Gerusalemme) quanto da spirito laico e socialista (come i *kibbutzìm* e i *moshavìm*).

²⁵ Cfr. Lucrezi, *Ebrei* cit.

²⁶ Cfr. F. Lucrezi, *Vespasiano. L'uomo nuovo*, Milano 2022; F. Lucrezi, M. Amabile, *Tito. La distruzione di Gerusalemme*, Milano 2022.

²⁷ F. Lucrezi, *Anarchy, Royalty and the “odium regni” in Iudaea (4 BCE-6 CE)*, in *AOM-AME* 2/2 (2025).

²⁸ Lucrezi, *La Chiesa* cit., *I cristiani* cit.

4.- Dopo il 70

Dopo la caduta di Gerusalemme la condizione giuridica degli ebrei della diaspora, privati del loro riferimento giuridico con la madrepatria, cambia, ma sulla sua definizione esiste, tra gli studiosi, notevole diversità di opinioni.

Secondo la ricostruzione di Mommsen – che è stata molto seguita, ma è ormai da considerare decisamente superata -, una volta crollata la *Iudaea*, tutti gli ebrei dell'impero sarebbero stati considerati *peregrini dediticii*, stranieri di condizione inferiore²⁹, in quanto ritenuti membri di una *natio* “decaduta”, “degradata”, e tuttavia persistente. Tale tesi è stata però efficacemente confutata dal Juster, secondo cui la guerra del 70 non avrebbe avuto alcun effetto sullo *status civitatis* degli ebrei dell'impero, i quali avrebbero continuato a essere considerati un popolo (*natio*) specifico, titolare anche di determinati privilegi³⁰.

La visione di Juster è stata ripresa e perfezionata da studiosi quali Momigliano³¹, Colorni³², Luzzatto³³ e, soprattutto, Rabello³⁴. Ulteriori importanti contributi sono poi arrivati, in anni più recenti, da ricercatori quali Lewin³⁵ e Rocca³⁶. Quel che si può dire è che è impossibile sintetizzare in una sola formula lo *status* giuridico delle varie Comunità ebraiche dell'impero, perché le fonti ci trasmettono notizie diverse per le varie località e province³⁷. Una forma di apparente livellamento, in senso prevalentemente negativo, si avrà solo dopo l'avvento dell'impero romano cristiano, ma anche per quell'epoca sarà impossibile fare semplicistiche generalizzazioni.

Di molte di queste Comunità è attestata una fervida attività culturale sul piano letterario, della quale ci sono arrivate molte testimonianze relative alla interpretazione e alla attualizzazione del Ta-Na-K e soprattutto della *halachah* (*meghillòt*, *midrashim*, *mishnah*, *ghemarah*, *toseftà* ecc.), funzionali alla regolamentazione della vita quotidiana e alla preservazione dell'identità religiosa e nazionale³⁸. È verosimile che molta altra produzione, di tipo scientifico o artistico, sia andata perduta, in quanto non raccolta e tramandata, forse volutamente. Non sono stati recepiti dalle Comunità ebraiche i testi della nostra maggiore fonte sulla storia d'Israele, dopo la Bibbia, ossia Flavio Giuseppe, che rimase sempre estraneo, dopo la guerra giudaica, alla vita dei suoi ex connazionali, pur conservando un legame molto forte con la propria cultura di origine. Di grande importanza anche gli scritti di Filone, come pure gli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo, pur essendo anche tali fonti del tutto ignorate dalla tradizione rabbinica³⁹.

²⁹ Th. Mommsen, *Der Religionsfrevler nach römischen Recht*, in *Hist. Zeitschr.* 64 (1890) 389ss.

³⁰ Rabello, *La situazione* cit.

³¹ A. Momigliano, *Ricerche sull'organizzazione della Giudea sotto il dominio romano (63 a.C.-70 d.C.)*, in *Ann. Scuola Normale di Pisa* 3 (1934) 183ss.

³² V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano 1945, 13ss.

³³ G. I. Luzzatto, *Peregrini*, in *NNDI*. 12 (1968) 931ss.

³⁴ Cfr. Rabello, *La situazione* cit.; F. Lucrezi, rec. di A.M. Rabello, *The Jews in the Roman Empire: Legal Problems, from Herod to Justinian* e di A. Lewin (cur.), *Gli ebrei nell'impero romano. Saggi vari*, in *Labeo* 47 (2001) 307ss. e, tradotto in russo, in *Bestiyk Drebiey Ystoryy*, 2004, 246ss.

³⁵ Cfr. A. Lewin (cur.), *Gli ebrei nell'impero romano. Saggi vari*, Firenze 2001.

³⁶ S. Rocca, *In the Shadow of the Caesars XXX*

³⁷ Lucrezi, *Roma e gli ebrei* cit.

³⁸ Rabello. *Ebraismo e diritto* cit., *passim*, Lucrezi, 613 cit., Id., 7 cit., Lucrezi, Amabile, 5 cit., *passim*.

³⁹ Lucrezi, *La havdalà* cit.

Abbiamo anche molte testimonianze di pratica di arti figurative, il che dimostra come la cd. iconoclastia si sia consolidata in epoche successive, e non per osservanza di un precetto mosaico di divieto raffigurare immagini, che, in quanto tale, non è mai esistito⁴⁰.

5.- La giurisdizione separata

Caratteristica costante di tutte le Comunità ebraiche fu quella dell'uso di una giurisdizione autonoma e separata, applicata nei *batèi din* o in forma arbitrale, regolata secondo le norme della *halachah*, della tradizione rabbinica e della prassi locale. Essa era generalmente non solo tollerata, ma anche vista con favore dalle autorità romane e delle nazioni provinciali, che vedevano così alleggerito il proprio lavoro. Le sue origini, nelle prime comunità giudaico-cristiane, si confondono con quelle della *episcopalis audientia*, fondata sull'invito di San Paolo ai primi cristiani a risolvere le loro controversie "*apud sanctos et non apud iniquos*"⁴¹.

Naturalmente tale giurisdizione poteva essere applicata soltanto tra ebrei, e non – a meno che non ci fosse il loro consenso - quando fossero coinvolti Romani o cittadini di altra nazionalità. Probabilmente essa – quando non fossero stati lesi interessi pubblici o di gentili – si estendeva anche alle effrazioni di tipo criminale, compiute all'interno della Comunità e a danno di altri ebrei.

Non erano però applicate pene corporali, e non tanto perché le autorità romane lo impedissero (anche se, sul punto, la dottrina è discorde), quanto perché gli stessi ebrei, dopo la caduta del Tempio, applicarono una visione edulcorata e simbolica della severa legge mosaica, interpretando le sanzioni capitali previste come volte a evidenziare la gravità della colpa, nel senso di "meritevole di morte", senza che la pena fosse effettivamente irrogata⁴². Interesse comune e costante degli ebrei della diaspora fu infatti sempre quello di non adottare comportamenti atti a suscitare l'attenzione o la riprovazione dei gentili.

Nonostante autorevoli opinioni diverse⁴³, invece, è da ritenere che, prima della caduta di Gerusalemme, la pena capitale, nella provincia di Giudea (sezione distaccata, come abbiamo detto, di quella di Siria) trovasse effettiva applicazione, da parte delle autorità locali, ai danni dei provinciali. A influenzare la dottrina in senso contrario è stata soprattutto la famosa frase del Vangelo di Giovanni⁴⁴, nella quale gli ebrei chiedono al governatore Pilato di fare eseguire dai suoi soldati la sentenza a carico di Gesù, dal momento che la legge di Roma avrebbe impedito loro di farlo direttamente. Ma si tratta di una testimonianza che va interpretata e contestualizzata, e non può dare fondamento alla tesi che se ne è voluto trarre⁴⁵. Il martire Stefano fu normalmente giustiziato dagli

⁴⁰ F. Lucrezi, rec. a Rocca cit., Id., *La "haggadah" colorata*, in *AOM-AME* 1/2 (2024) 1-7 e in Lucrezi, Amabile, 5 cit. 99ss.

⁴¹ I *Cor.* 6.1. Cfr. F.M. d'Ippolito, F. Lucrezi, *Profilo storico-istituzionale di diritto romano*, IV ed. 2018, 246ss.

⁴² Lucrezi, Marazzi, Saldutti, Simonetti, *Legge e limite* cit.

⁴³ Rabello, *La situazione* cit.

⁴⁴ Ioh.18.31.

⁴⁵ Cfr. F. Lucrezi, F. Amarelli (curr.), *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999, ed. spagnola, a cura di A. e F. Fernández de Bujàn: *El proceso contra Jesús*, Madrid 2002; Chaim Cohn e il processo di Gesù, in A.M. Rabello, C. Rossetti (curr.), *Il processo a Gesù e il giudice C. Cohn*, Parma 2004, 43ss.; *Processo di Gesù: post-scripta*, in *Labeo* 42 (1996) 122ss. (ri pubbl., con modifiche e altro titolo, in *Messianismo* cit.); *El proceso contra Jesus*, in *Labeo* 49 (2003); d'Ippolito, Lucrezi, *Profilo* cit. 334ss., F. Lucrezi, F. Fasolino, G. Greco, M. Amabile, *Elementi di storia e istituzioni di diritto romano*, Napoli 2023, 315ss.

ebrei⁴⁶ e, nel famoso episodio dell'adultera narrato dalla pericope greca del Vangelo di Giovanni⁴⁷, non viene affatto detto che l'esecuzione avrebbe dovuto avvenire di nascosto, in quanto illegale. Ma, soprattutto, i Romani lasciarono tale libertà ai provinciali dovunque, ovviamente fin quando non venissero toccati gli interessi di Roma e dei suoi cittadini.

6.- La “split diaspora”

I rapporti tra le varie Comunità, anche se non sempre amichevoli, erano comunque stretti, ed era evidentemente sentito il senso di un'appartenenza comune. Quando, per esempio, alla morte di Erode il Grande, nel 4 a.C.⁴⁸, una delegazione di ebrei si recò a Roma da Augusto, alla presenza di Archelao – figlio di Erode, che sarebbe poi stato nominato “etnarca” della maggior parte del regno del padre, per essere poi deposto nel 6 d.C. -, per chiedere l'autonomia, narra Flavio Giuseppe che ai cinquanta delegati “si aggiunsero più di ottomila giudei che erano a Roma”⁴⁹, evidentemente per dare man forte ai loro correligionari.

Conosciamo bene, poi (attraverso la *Legatio ad Gaium* e l'*In Flaccum* di Filone e il *Contra Apionem* e le *Antiquitates*⁵⁰ di Giuseppe) la vicenda delle due delegazioni di ebrei e di greci che furono mandate a Roma da Caligola, nell'inverno 38-39 (o 39-40), per risolvere le discordie alla base dei tumulti che, ad Alessandria, avevano contrapposto le due comunità⁵¹. Sappiamo che l'imperatore avrebbe accolto le istanze ebraiche, permettendo agli ebrei di rispettare i *pàtrioi nòmoi* (permesso che fu poi ribadito e confermato da Claudio), ma non sappiamo di chi tali delegati fossero effettivamente rappresentanti. Probabilmente lo erano solo di un determinato gruppo di notabili, non della totalità degli ebrei alessandrini.

Le fonti ci trasmettono diverse notizie su varie Comunità ebraiche.

Sappiamo che Claudio avrebbe espulso da Roma tutti gli ebrei, per motivi non facilmente decifrabili (“*impulsore Chresto*”, secondo Svetonio⁵²), e che quattromila di questi furono mandati in Sardegna a servire nell'esercito⁵³ (senza però, probabilmente, dare forma a una vera Comunità). Sappiamo dell'esistenza di cospicue Comunità, oltre che ad Alessandria, anche a Seleucia⁵⁴, Corinto ed Efeso (dove gli ebrei che incontra San Paolo sembrano essere di recente immigrazione, probabilmente spaventati dal peggioramento del clima politico in Giudea⁵⁵). Dopo la seconda disfatta del 135, inoltre, gli ebrei tornarono anche, in sordina, nelle quattro città sante di Gerusalemme, Tsafèd, Kinnèret (Tiberiade), Hebron (nelle quali fu redatto il Talmud di Gerusalemme⁵⁶). E presenze

⁴⁶ *Acta Ap.* 7.54-60.

⁴⁷ Ioh. 8. Cfr. Lucrezi, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'* IX, Torino 2020, ora in Id., *Quel che ha detto Mosè cit.; Scrivere sulla terra. Osservazioni su Ioh. 8.1-11*, in *Liber amicorum* per Massimo Panebianco (a cura di A. Di Stasi, G. Fauceglia, G. Martino, P. Pennetta), Napoli 2020, II, 1231ss. = *What did Jesus Write on the Ground?*, in *Theory and History of Law 1, Proceedings of Scientific Conference organized by the Law Faculty of Plovdiv 38-49* (2020/21);

⁴⁸ Cfr. F. Lucrezi, *Autorità imperiale e autonomie locali in età augustea. Il caso della successione al trono di Erode*, in L. Labruna (cur.), *Tradizione romanistica e costituzione*, Napoli 2006, 1.967ss.

⁴⁹ Ios., *Ant.* XVII. 300.

⁵⁰ Ios., *Ant.* XVIII. 257-258 1146ss.

⁵¹ Cfr. Lucrezi, *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"* X, Torino 2022, 75-79, ora in Id., *Quel che ha detto Mosè cit.*

⁵² Suet., *Claud.* 25.4

⁵³ Ios., *Ant.* XVIII.84.

⁵⁴ Ios., *Ant.* XVIII. 374.

⁵⁵ Cfr. Lucrezi, *La havdalà cit.*, 72, 79ss.

⁵⁶ Cfr. F. Lucrezi, F. Fasolino, *Nota dei curatori* a L.B. Baruch, *Matrimonio e volontà*, trad. di L.B. Tagliacozzo del trattato *Kiddushin* del Talmud di Gerusalemme, Torino 2022.

ebraiche sono attestate in molte altre città, quali Afrodisia, Panticapaeum, Tralles, Mileto, Sardi, Venosa, Rodi, Cos, Delirer⁵⁷ e tante altre ancora, nonché in Arabia⁵⁸ e Transgiordania⁵⁹. Flavio Giuseppe racconta che degli ebrei avrebbero addirittura costruito una cittadella fortificata in Mesopotamia, dotata di un'apparente autonomia, tanto da poter riscuotere tributi dai pastori che si aggiravano nella zona⁶⁰.

Non ci risulta però che queste Comunità avessero una sorta di soggettività giuridica, o statuti simili. Esse, al di là di elementi in comune, erano segnate da profonde differenze, di lingua e costumi, e anche nei rapporti con le nazioni ospitanti, tanto da avere fatto giustamente parlare di una “split Diaspora”, una diaspora divisa⁶¹.

Al tempo di Antonino Pio vediamo emergere la figura del Patriarca (cd. *Nasi*, carica che durò fino alla morte di Gamliel VI, nel 429), nominato dall'imperatore, responsabile del buon comportamento degli ebrei tanto in Giudea quanto nella diaspora⁶². Si trattò però di una funzione prevalentemente politica e diplomatica, dal momento che il Patriarca non risulta avere esercitato alcun effettivo potere sugli ebrei dell'impero.

7.- *Ius singulare*

Il quadro complessivo della condizione giuridica degli ebrei e delle loro Comunità, durante tutto il principato, appare quindi molto frastagliato e diversificato. Se, in generale, si può dire che le condizioni sociali ed economiche degli ebrei sembrano essere state diverse, ma non particolarmente cattive nei primi tre secoli dell'era volgare, la situazione, come abbiamo già detto, peggiora immediatamente e irreversibilmente con l'avvento di Costantino e il consolidamento dell'impero romano cristiano, quando il tradizionale antisemitismo ecclesiastico si fonde con la legge dello stato. Gli ebrei diventano una “*nefaria secta*”, oggetto, come abbiamo detto, di una sistematica e capillare legislazione, prevalentemente discriminatoria e repressiva⁶³. Ciò rende anche più facilmente definibile la loro condizione sul piano giuridico, essendo essi al centro di un meticoloso *ius singulare* “*de Iudaeis*”⁶⁴, volto a rinchiudere il popolo “deicida” in un preciso recinto normativo, dal quale si incentiva in ogni modo la fuoriuscita, rendendo sempre più penosa la permanenza e pressoché impossibile l'ingresso⁶⁵.

Nasce l'idea di una netta e definitiva separazione del “*Vetus (e falsus) Israel*” dal nuovo popolo di Dio, il “*Novus (e verus) Israel*”, e viene costruito un invisibile ghetto ideologico, che, milleducento anni dopo, diventerà anche, in diverse località, una vera recinzione di pietra⁶⁶.

⁵⁷ Cfr. P. Trebilco, *I “timorati di Dio”*, in Lewin, *Gli ebrei* cit. 161ss.

⁵⁸ D.F. Graf, *Ebrei in Arabia*, in Lewin, *Gli ebrei* cit. 259ss., Lewin, *Roma e gli arabi*, di prossima pubblicazione.

⁵⁹ Graf, *Ebrei* cit. 263

⁶⁰ Ios., *Ant.* XVIII. 310-317.

⁶¹ A. Edrey, *A Split Diaspora: its dramatic Consequences*, in *Journal for the Study of Pseudepigrapha* 16.1 (2007) 91ss. Cfr. Lucrezi, *La ‘havdalà’* cit.

⁶² G. De Bonfils, *I Patriarchi nella legislazione tardoantica*, Bari 2006; Amabile, *Nefaria secta* II, 73ss., Rabello, *La situazione* cit.

⁶³ Cfr. Amabile, *Nefaria secta* I, II, III, IV cit., Lucrezi, *CTh.* 16.9.2 cit., *La legislazione* cit., *La Chiesa* cit., *I cristiani* cit.

⁶⁴ F. Lucrezi, *CTh.* 16.9.2 cit., *Id.*, *Roma e gli ebrei* cit., *Id.*, *Giovanni De Bonfils e la legislazione “de Iudaeis”*, in *Atti della giornata di studio in onore di Giovanni De Bonfils* (presentazione del volume *Signa amicitiae*), in *Quaderni lupiensi* 9 (2019) 415ss.; Amabile, *Nefaria secta* I, II, III, IV cit.

⁶⁵ Cfr. Lucrezi *La successione* cit., ora in *Id.*, *Quel che ha detto Mosè* cit.

⁶⁶ Cfr. Lucrezi, *I cristiani* cit., *La Chiesa* cit.

*Testo della relazione pronunciata in occasione del convegno su “*Le prime Comunità cristiane. Un confronto tra biblisti, storici e giuristi*”. Pontificio Istituto biblico, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Giovedì 27 marzo 2025, in corso di pubblicazione anche sugli Atti congressuali.

SOMMARIO

Il quadro complessivo della condizione giuridica degli ebrei e delle loro Comunità, durante tutto il principato, appare molto frastagliato e diversificato. Gli ebrei erano infatti riuniti in diversi agglomerati: insediamenti, villaggi, quartieri di grandi e piccole città. Era anche possibile che a questi raggruppamenti fosse riconosciuta una forma di personalità giuridica, ma spesso la titolarità dei beni era piuttosto conferita ai singoli membri, o ai capi delle Comunità.

ABSTRACT

The overall picture of the legal status of the Jews and their communities throughout the principality appears very fragmented and diverse. The Jews were, in fact, grouped together in various agglomerations: settlements, villages, and neighborhoods of large and small cities. These groups might even be recognized as having a form of legal personality, but ownership of property was often instead vested in individual members or community leaders.

PAROLE CHIAVE

Comunità ebraiche

Principato

Suis legibus uti

Diaspora

Ius singulare.

KEY-WORDS

Jewish Communities

Principate

Suis legibus uti

Diaspora

Ius singulare.

Contributo sottoposto a procedura di referaggio “double blind”.